

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

11° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2002

Presidenza del presidente ASCIUTTI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(894) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

(1057) ACCIARINI: Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale

(Discussione del disegno di legge n. 1057, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 894 e rinvio. Seguito della discussione del disegno di legge n. 894, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1057 e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 6 e <i>passim</i>
ACCIARINI (DS-U)	6
BONO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali	7
DELOGU (AN) relatore	3, 6
* TESSITORE (DS-U)	4

N.B. L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democristiana e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(894) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

(1057) ACCIARINI: Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale

(Discussione del disegno di legge n. 1057, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 894 e rinvio. Seguito della discussione del disegno di legge n. 894, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1057 e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 894, sospeso nella seduta del 23 gennaio e rinviato nella seduta del 29 gennaio scorso.

In quanto connesso per materia, è iscritto all'ordine del giorno anche il disegno di legge n. 1057.

Colleghi, desidero ringraziare i senatori dell'opposizione che garantendo la loro presenza, hanno utilmente contribuito al raggiungimento del numero legale indispensabile per la trattazione dei provvedimenti in esame.

Ha chiesto di intervenire il relatore, senatore Delogu.

DELOGU, *relatore*. Signor Presidente, desidero, se pur brevemente, illustrare il disegno di legge n. 1057, della senatrice Acciarini, recentemente assegnato alla Commissione, che sostanzialmente riproduce, con qualche aggiornamento e puntualizzazione, il testo del provvedimento approvato dal Senato nella scorsa legislatura e successivamente arenatosi presso l'altro ramo del Parlamento.

I disegni di legge nn. 1057 e 894 si differenziano sostanzialmente per il fatto che mentre il primo – quello della senatrice Acciarini – agli articoli 4 e 6 reca l'indicazione delle categorie di documenti destinati al deposito legale ed altresì dei soggetti obbligati a tale deposito, quello d'iniziativa governativa demanda tale individuazione ad un regolamento da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'articolo 17, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali.

Da questo punto di vista credo quindi che il provvedimento del Governo abbia una impostazione più flessibile e quindi preferibile, anche perché bisogna considerare che qualora dovessero mutare nel tempo le forme di conservazione di questi documenti, risulterebbe certo più facile modificare un regolamento che delle norme fissate per legge.

Ciò premesso, stante l'identità della materia, propongo di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1057 a quello del disegno di legge n. 894.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

TESSITORE (*DS-U*). Signor Presidente, do atto al relatore della puntualità con cui ha sottolineato gli elementi di omogeneità e di diversità dei due provvedimenti al nostro esame.

In linea di principio, per le ragioni che cercherò rapidamente di argomentare, ritengo preferibile la maggiore articolazione recata dal disegno di legge n. 1057, proprio in considerazione del carattere innovativo delle norme in esame, che richiede a mio avviso una più attenta puntualizzazione.

D'altra parte, non condivido la tesi del relatore secondo cui la scelta di rinviare ad un regolamento l'indicazione delle categorie di documenti e dei soggetti obbligati al deposito sarebbe più vantaggiosa, giacché i sei mesi previsti per l'emanazione di tale regolamento costituiscono un periodo insufficiente a tenere conto delle innovazioni che possono intervenire nel settore. Mi permetto anche di ricordare che in base all'esperienza quella regolamentare spesso non ha rappresentato una scelta fausta nell'amministrazione del nostro Stato ed in tal senso potrei citare l'esempio di regolamenti relativi ad ambiti anche molto vicini alla materia in esame che non sono stati mai emanati, oppure solo dopo un numero incredibile di anni.

Vi sono poi anche altri elementi da tenere in considerazione e che mi portano a preferire il disegno di legge n. 1057 proprio in virtù della sua maggiore articolazione. Per quanto riguarda le proposte in esame credo che debbano emergere con assoluta chiarezza gli obiettivi che esse si prefiggono, non soltanto allo scopo di definire i confini dell'eventuale esercizio del potere regolamentare del Governo, ma soprattutto nell'interesse di una puntuale caratterizzazione della legge. Il presente è uno di quei provvedimenti nell'ambito del quale la normazione acquista un carattere ed una rilevanza culturale e quindi – ripeto – è proprio nell'interesse della caratterizzazione della legge che è bene che emergano con chiarezza gli obiettivi.

Per quanto mi concerne, credo che fondamentalmente la finalità principale delle norme in esame sia la costituzione di un archivio nazionale della produzione editoriale, quindi un qualcosa che vada oltre la pura e semplice accumulazione cartacea che pure potrebbe rappresentare ed ha rappresentato in passato una interpretazione anche plausibile del concetto di deposito legale.

Rispetto a tale obiettivo rilevo però alcune incongruenze nel disegno di legge n. 894 nel quale si rinvia al regolamento l'individuazione delle biblioteche destinatarie del deposito legale, stabilendo però che una copia di tutto il materiale editoriale venga trasmessa alle biblioteche della Camera e del Senato, che ad eccezione di alcuni fondi e a meno che non se ne voglia ridefinire la natura, mi risulta che non siano destinate alla conservazione, bensì alla consultazione. Pertanto, se tale norma venisse

approvata rischieremmo di appesantire il lavoro degli addetti nell'ambito di queste importanti biblioteche.

Questa è un'incongruenza che può essere risolta solo se il disegno di legge chiarisce, con maggiore articolazione e assoluta chiarezza, gli obiettivi che si intendono perseguire; e ciò, non solo per limitare l'eventuale esercizio del potere regolamentare dell'Esecutivo ma soprattutto nell'interesse di una più puntuale caratterizzazione della legge.

Materia non indifferente è quella relativa all'individuazione dei soggetti responsabili del deposito e alla specificazione delle categorie di documenti da depositare. Quanto sopra vale a maggior ragione se si tiene conto di quanto già sottolineato dal relatore circa le continue innovazioni che caratterizzano il settore.

Come i colleghi sanno, non decenni ma solo pochi anni fa, la grafica non era ritenuta materia di deposito legale, oggi rappresenta un comparto di estrema rilevanza. A conforto di ciò cito una delle audizioni, svolte nel corso dell'indagine conoscitiva sui beni culturali, di un direttore generale che ha spiegato l'importanza – da alcuni di noi già intuita – di tale documentazione ai fini dell'attività di restauro e della gestione del nostro patrimonio culturale.

Alla luce della mia inesperienza parlamentare, è necessaria una riflessione attenta giacché, i problemi che ci si presentano non sono risolvibili attraverso l'approvazione di emendamenti al testo governativo bensì mediante un coordinamento tra i due disegni di legge in titolo.

Vi è poi un elemento particolare che mi preme mettere in luce. Anche se il disegno di legge presentato dal Governo non ne fa esplicitamente menzione, tutti sanno che dall'unità d'Italia ad oggi le biblioteche destinarie del deposito legale sono quelle di Firenze e di Roma. Ciò nonostante, i colleghi concordano certamente sul fatto che, essendo nel frattempo cambiata la situazione, l'indicazione di tali biblioteche non è più opportuna a seguito della poderosa trasformazione delle nostre strutture sociali e culturali; forse non era del tutto legittima neppure 150 anni fa. Si avverte ora la necessità di un significativo riequilibrio che sia coerente con le recenti modifiche apportate al Titolo V della Costituzione. Non credo sia necessario esplicitare ulteriori motivazioni circa le biblioteche nazionali di Torino e di Napoli anch'esse sede una volta di deposito legale.

L'obiettivo principale, a mio giudizio ancora non sufficientemente chiarito, deve essere quello di costituire un archivio nazionale della produzione editoriale. Rispetto a tale impostazione rilevo tuttavia, ancora una volta, un certo contrasto nella norma del disegno di legge governativo che rinvia al regolamento l'individuazione delle biblioteche destinarie del deposito legale, prevedendo però che una copia di tutto il materiale editoriale sia trasmessa alle biblioteche della Camera e del Senato che, come è noto, sono biblioteche di consultazione e non di conservazione. Inoltre, qualora venisse approvata una disposizione del genere, tali biblioteche rischierebbero un appesantimento nello svolgimento della loro normale attività.

Non avrei dubbi circa la creazione di una rete di biblioteche secondo uno schema rispondente ai principi del Titolo V novellato della Costituzione. Si tratta, in ogni caso, di una più equa ed equilibrata distribuzione degli strumenti di lavoro nell'ambito della formazione e della ricerca in un settore che deve stare a cuore a tutti e non solo a coloro che siedono in quest'Aula.

ACCIARINI (*DS-U*). Signor Presidente, mi associo pienamente alle considerazioni del collega Tessitore relative alle differenze tra i testi in esame – a nostro avviso non di scarso rilievo – che non riguardano soltanto il materiale oggetto di deposito, ma anche l'individuazione dei soggetti responsabili dello stesso.

In ogni caso mi sembra di poter affermare che la necessità di dotare questo settore di norme più consone e adatte ai tempi sia unanimemente condivisa ed in tal senso il comune intento del Parlamento è stato manifestato anche in precedenti occasioni; ricordo, infatti, che il disegno di legge n. 1057 in sostanza riproduce un testo presentato nel corso della precedente legislatura durante la quale ci adoperammo affinché esso potesse essere approvato nella Commissione di merito in sede deliberante.

Pertanto, la mia proposta è quella di creare un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato dei due provvedimenti al fine di pervenire ad un risultato che sintetizzi le varie istanze trovando tra di esse un punto di equilibrio, tenuto conto che questa legge è desiderata e attesa non soltanto dalle associazioni degli editori, ma anche da quelle dei bibliotecari, cioè dei soggetti più direttamente coinvolti in questo impegno culturale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DELOGU, *relatore*. Signor Presidente, richiamo innanzi tutto l'attenzione dei colleghi sul parere espresso dalla Commissione giustizia, che contiene spunti interessanti sulle pene e sulle sanzioni da introdurre nel disegno di legge in discussione. Fatta questa premessa, mi riservo di recepire tali osservazioni presentando, all'uopo, alcune proposte emendative.

Il senatore Tessitore ha espresso le sue considerazioni con la puntualità e la competenza che gli sono solite. Da un lato vi è il Governo che propone una realtà più flessibile, dall'altro una legge che stabilisce i criteri di definizione delle opere e la loro destinazione. Nei colloqui intercorsi con alcuni esponenti dell'Associazione italiana editori (AIE) ho avuto modo di rilevare le loro preoccupazioni circa un eventuale aumento del numero delle opere da depositare e delle biblioteche destinatarie del deposito legale. Se ciò fosse, si metterebbe in moto un meccanismo talmente smisurato che difficilmente potrei spiegare ai miei concittadini perché devono recarsi in altre città (Roma, Torino e Firenze) e non a Cagliari per svolgere le loro consultazioni.

Il senatore Tessitore ha fatto anche riferimento agli effetti prodotti sul dettato normativo a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione. Un allargamento notevole della delega non comporterebbe necessariamente conseguenze negative tanto meno particolari fallimenti.

La distanza fra i due disegni legislativi in titolo è effettivamente significativa: il primo rinvia alla normazione secondaria la definizione degli aspetti di dettaglio, il secondo prevede invece una disciplina di rango legislativo. Poiché si è in presenza di impostazioni inconciliabili in sede ristretta, è preferibile adottare come testo base il disegno di legge n. 894, eventualmente integrandolo con opportuni emendamenti.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. La relazione del relatore Delogu ha colto il senso dell'obiettivo sotteso alla proposta di legge governativa: risolvere, aggiornandola e attualizzandola, la problematica relativa al deposito legale dei documenti collegati alle emissioni non solo editoriali ma anche di altro carattere culturale esistenti nel nostro Paese; ciò, attraverso un meccanismo che da un lato individui i soggetti responsabili del deposito, gli obblighi e le sanzioni, dall'altro renda possibile un adattamento flessibile della normativa nel tempo. Ovviamente, senatore Tessitore, non è indifferente procedere per legge o per regolamento, come lei, tra l'altro, ha osservato nel suo intervento, sostenendo che un regolamento emanato a distanza di sei mesi potrebbe presentare delle carenze in termini di contenuto rispetto alla normativa prevista. Tuttavia, faccio presente che il regolamento è un atto amministrativo che può essere novellato in qualunque momento senza quindi dover fare i conti con i formalismi, le procedure e i tempi della politica. Non va sottovalutato, infatti, che la normativa in esame ha ormai alle spalle una lunga storia, essendo stata già concepita nella precedente legislatura anche se il suo *iter* non è mai giunto a conclusione a causa dello scioglimento – una volta tanto non anticipato – delle Camere, e quindi oggi la ritroviamo ancora una volta al nostro esame.

Ora se un domani ci trovassimo nella necessità di modificare la disposizione della legge così come attualmente concepita, perché magari nel frattempo sono cambiati gli strumenti tecnologici o le procedure, credo che il poter accedere allo strumento regolamentare – soprattutto in una materia come questa che richiede grande flessibilità – risulterebbe più agevole e rapido del ripercorrere tutti i passaggi richiesti dall'*iter* legislativo.

Siamo tuttavia nella fase in cui la Commissione è chiamata a scegliere un testo base ed in tal senso convengo con il relatore circa l'opportunità di adottare il disegno di legge n. 894. Ovviamente vi è tutta la disponibilità da parte del Governo ad un confronto sugli emendamenti che verranno presentati.

A proposito poi della questione della diffusione territoriale delle biblioteche e del contenuto del materiale da affidare alle stesse, vorrei ricordare che il sistema bibliotecario nazionale è in fase di informatizzazione e di messa in rete, e già oggi 1.400 biblioteche possono essere consultate attraverso *Internet* (142.000 contatti al giorno circa). Stiamo inoltre proce-

dendo ad un progetto di digitalizzazione del sistema bibliotecario nazionale e a breve (in alcuni contesti è già possibile) non sarà più necessario muoversi da casa per consultare un testo o per prendere visione di un documento, di una mappa geografica o di una qualsiasi pubblicazione conservata all'interno delle nostre biblioteche. Pertanto, anche sotto questo aspetto il dibattito e il confronto credo possano essere incanalati all'interno di quello che è l'oggetto fondamentale del provvedimento, e cioè l'individuazione di un sistema di deposito legale che possa essere utilizzato come contenitore dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.

PRESIDENTE. Sinceramente non intravedo l'utilità dell'istituzione del Comitato ristretto proposto dalla senatrice Acciarini per la redazione di un testo unificato delle due iniziative.

Alla luce delle posizioni espresse dal relatore e dal rappresentante del Governo, prendo atto della distanza esistente fra le ipotesi messe in campo e propongo di adottare a base il disegno di legge n. 894, d'iniziativa governativa (da integrare eventualmente per via emendativa) e di fissare, nel contempo, a giovedì 14 marzo alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.